

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2025

CIG Z293BBF253

PREMESSE

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto del servizio di cui all’oggetto.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 99 del 29 giugno 2023 del Responsabile dell’Area Tecnica.

CIG Z293BBF253.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Boschi Sant’Anna. Indirizzo: Via Piazza Sant’Anna, 37040 Boschi Sant’Anna (VR).

Recapito telefonico: 0442/99133;

PEC: protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it

Tipo di Amm. Agg.: Autorità locale.

R.U.P.: Responsabile Area tecnica, geom. Magri Luca

2. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente appalto ha come oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici civili e di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Boschi Sant’Anna, con le modalità riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le prestazioni oggetto di affidamento si intendono rese su richiesta di intervento nel periodo intercorrente tra il 01/07/2023 e il 31/12/2025. L’affidatario dovrà operare allo svolgimento delle prestazioni di cui al capoverso precedente con propri mezzi e personale nelle modalità e termini indicati nel capitolato tecnico prestazionale d’appalto.

L’importo del servizio a base di trattativa è stimato in € 5.600,00/anno, e quindi in € 14.000,00 per il periodo di affidamento.

La stima dei costi delle prestazioni annue riferiscono a:

manutenzione impianti elettrici della sede municipale

€ 400,00 (7,15% importo appalto);

manutenzione impianti elettrici della scuola materna

€ 400,00 (7,15% importo appalto);

manutenzione impianti elettrici della scuola primaria

€ 400,00 (7,15% importo appalto);

manutenzione impianti elettrici del cimitero comunale

€ 2.400,00 (42,85% importo appalto);

manutenzione impianti elettrici del campo sportivo

€ 400,00 (7,15% importo appalto);

manutenzione impianti di pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale

€ 1.600,00 (28,55% importo appalto).

2.1. CATEGORIA DEI SERVIZI.

Categoria prevalente: CPV 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
CPV 50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici.

Prestazione principale: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici e di impianti di illuminazione stradale.

Luogo di esecuzione: Comune di Boschi Sant'Anna.

Lotti: L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio oggetto della presente procedura è da considerarsi un complesso unitario e non scindibile. Tale impostazione è ritenuta la più adeguata dal punto di vista economico, nonché la più efficiente dal punto di vista organizzativo-operativo al fine di garantire il migliore livello qualitativo del servizio erogato.

2.2. NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche Codice) come integrato dalle Linee Guida adottate dall'ANAC ex art. 213, comma 2 del Codice che trovano applicazione in quanto compatibili.

Tutti gli atti di gara (Determinazione a contrarre, Lettera d'invito-Disciplinare di gara e relativi modelli allegati, Capitolato tecnico prestazionale) ivi comprese le risposte fornite dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto ai successivi punti del presente Disciplinare di gara, costituiscono legge speciale della presente procedura che i concorrenti dichiarano di conoscere, di aver compreso e di accettare integralmente e incondizionatamente.

2.3. PROCEDURA DI GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della negoziazione MePa (R.d.O.) - Iniziativa "Servizi", categoria merceologica "Gestione degli immobili – Manutenzione e riparazione impianti – Impianti elettrici e speciali.

La scelta dell'affidatario sarà effettuata a seguito di esperimento di gara con il criterio dell'offerta al minor prezzo.

La Stazione Appaltante si riserva di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto. Resta escluso il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, fermo restando la sola eventualità di responsabilità precontrattuale.

2.4. DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio avrà la durata dal 01/07/2023 al 31/12/2025.

2.5. IMPORTO A BASE D'ASTA– VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore totale stimato dell'appalto posto a base di gara, I.V.A. esclusa, ammonta a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00). Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero/00).

Il servizio oggetto dell'appalto prevede un'insieme di prestazioni, composte da fornitura materiali e manodopera di installazione/posa, meglio identificati nell'allegato computo prestazionale tipo

I prezzi hanno valore puramente indicativo e vengono assunti ai fini della formulazione dell'offerta, intendendo che, nella fattispecie di lavorazioni nei quali gli stessi non sono ricompresi, non costituiscono obbligo di selezione per la Stazione appaltante. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel presente disciplinare e nel Capitolato tecnico prestazionale sono suscettibili di eventuali variazioni, in base alle specificità delle prestazioni da eseguirsi.

Il valore posto a base d'asta non si riferisce a parametri di prezzo/qualità messi a disposizione da Consip in quanto al momento non sono attive convenzioni in materia.

L'appalto è finanziato con disponibilità del bilancio comunale.

2.6. PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante la piattaforma telematica Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MePa), accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (di seguito anche Portale).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

a) la previa registrazione al portale all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>, secondo le istruzioni ivi contenute;

b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art.1, comma 1 lett. s) del D.Lgs n.82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art.38, comma 2 del DPR n. 445/2000.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.2 ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e ss. del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente che intende partecipare alla gara deve possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione di seguito elencati:

Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per l'attività di cui al presente affidamento;
- possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, lettere a) e b) del D.M. 37/2008;

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2019-2020-2021), un fatturato specifico d'importo complessivo non inferiore ad € 40.000,00, escluso IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, nel settore di attività oggetto della presente procedura (servizio di manutenzione impianti elettrici).

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- avere espletato negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), con regolare esecuzione, almeno due servizi analoghi a quello di affidamento. Per servizio "analogo" si intende il contratto avente ad oggetto "servizi di manutenzione impianti elettrici" per una durata complessiva di almeno una annualità;
- avere la disponibilità giuridica di un automezzo dotato di piattaforma aerea, omologato per elevazioni fino ad almeno 12 metri.

3.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti di idoneità professionale** di cui al punto 3.2 devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria** devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, fermo restando che la mandataria deve possederli in misura maggioritaria.

3.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di idoneità professionale** di cui al punto 3.2 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria** relativi al fatturato specifico e servizi analoghi devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

Il **requisito di capacità tecnico professionale** deve essere posseduto dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

3.5. AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico e professionale (lett. b) e c), comma 1, art. 83 del Codice), di cui al punto 3.2 del presente Disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice, che si applica integralmente. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui, per qualunque motivo venga prorogata la durata del contratto l'avvalimento si intende automaticamente esteso fino alla nuova scadenza contrattuale.

L'operatore economico è tenuto a:

- 1) dichiarare nella Parte II – Sezione C del DGUE, caricato nella procedura di RdO, l'intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti;
- 2) presentare, all'interno della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE compilato e sottoscritto con firma digitale dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezioni A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI.

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre presentare una dichiarazione con la quale si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie cui l'operatore economico è carente per tutta la durata del contratto d'appalto e in caso di proroga anche per l'ulteriore periodo di proroga.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e l'entità, la qualità e la durata delle risorse messe a disposizione. Con ciò si intende: se e quali risorse umane, se e quali attrezzature, se e quali mezzi, se e quali risorse economiche e giuridiche e quant'altro necessario per la necessaria verifica della congruità e dell'attendibilità della prova fornita al fine di garantire la buona esecuzione dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (es. iscrizione alla CCIAA).

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del relativo contratto può essere sanata mediante soccorso istruttorio sempre che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

3.6. MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

In particolare,

a) la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria del fatturato specifico minimo, come indicato al precedente punto 3.2, dovrà essere fornita mediante l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre esercizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

b) la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale dell'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, come indicato al precedente punto 3.2, dovrà essere fornita ai sensi dell'art. 86 e all. XVII parte II del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

c) la comprova del requisito relativo alla disponibilità giuridica dell'automezzo con piattaforma aerea, omologato, dovrà essere fornita mediante presentazione di copia conforme della carta di circolazione del veicolo.

La verifica dei requisiti avverrà con richieste agli Enti preposti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

4. DOCUMENTI E MODULISTICA

I documenti che disciplinano la procedura di gara e che ne costituiscono legge speciale sono i seguenti:

- la presente Lettera d'invito-Disciplinare di gara e i relativi Allegati come indicati successivamente, contenenti le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, l'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell'appalto;
- il Capitolato tecnico prestazionale;
- le risposte fornite ai richiedenti tramite l'Area di Comunicazione del sistema MePA.

Si precisa che la modulistica di gara allegata alla presente Lettera d'invito-Disciplinare è costituita da:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni: Modello 1, 2, 2/1, 3 e 4;
- Offerta economica: Modello 5;

I documenti sono consultabili e scaricabili dalla procedura M.E.P.A., dal sito internet del Comune di Boschi Sant'Anna www.comune.boschisantanna.vr.it. Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Presentazione della documentazione: tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); qualora vengano sottoscritte da un procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Trova inoltre applicazione la disposizione dell'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che qualora ritenga siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara di cui al precedente punto 4, con **esclusione** di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

In tal caso il concorrente che vi ha dato causa è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro e non oltre 4 (quattro) giorni **a pena di esclusione**, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. COMUNICAZIONE-RICHIESTE DI INFORMAZIONI - CHIARIMENTI

Tutte le **comunicazioni** e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati anche ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l'apposita piattaforma telematica Acquisti in Rete PA.

Ciascuna Ditta interessata a partecipare alla procedura potrà chiedere **informazioni e/o chiarimenti** circa i contenuti della medesima presso il sistema MePA entro i termini indicati nella RdO. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l'Area di Comunicazione del sistema MePA. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.

7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

7.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno produrre, entro l'orario e la data e secondo le indicazioni riportate nella RdO MePa, la seguente documentazione:

- Busta A - Documentazione amministrativa;

- Busta B - Offerta economica.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione degli operatori economici, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati relativi all'offerta economica in una sezione diversa da quella relativa alla stessa.

La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'Offerta economica costituisce **causa di esclusione**.

Verranno inoltre **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7.2. VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata dalla Ditta concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. Essa vincola la ditta per 180 giorni continuativi decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta deve avvenire **obbligatoriamente** per via telematica con firma digitale da parte del legale rappresentante della Ditta. La stessa dovrà contenere l'indicazione, sia in cifre che in lettere, del prezzo offerto e del massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'offerta espressa in lettere. Il ribasso percentuale offerto non potrà contenere l'espressione numerica di più di due decimali (numero/00).

7.3. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

L'operatore economico deve inserire nel Portale, seguendo le istruzioni operative, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modello 1) ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa (Modello 2);
- 4) dichiarazione requisiti speciali (Modello 3);
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7.8;
- 6) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 7.9.

7.4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello 1**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziate). Dichiara inoltre le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il

quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

7.5. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nella dichiarazione integrativa (**Modello 2**), redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il concorrente dichiara:

1) i dati relativi a: codice cliente INAIL, matricola INPS (o altra cassa previdenziale), recapito Agenzia Entrate competente, il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto legge n. 76/20, n. di dipendenti;

2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

4) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 3 del 30.01.2014, rilevabile sul sito internet del Comune di Boschi Sant'Anna;

7) *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

9) *(privacy)*:

a) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 17;

b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale Regolamento;

c) di essere consapevole che, in caso di affidamento del servizio, assumerà il ruolo di responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi allegato, come parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti;

10) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante una dichiarazione inserita nella Busta B-Offerta tecnica.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione integrativa (Modello 2) è sottoscritta con firma digitale e presentata dai seguenti soggetti:

- *dal concorrente che partecipa in forma singola;*

- *nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;*

- *nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti, dalla mandataria/capofila;*

- *nel caso di aggregazione di retisti vedi sopra al punto 7.4..*

- *nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio.*

I seguenti soggetti:

a) *mandanti di un RTI/altre consorziate di un consorzio ordinario, **già costituiti**,*

b) *consorziate esecutrici,*

c) *ausiliaria,*

anziché il Modello 2, dovranno presentare la dichiarazione integrativa in conformità al **Modello 2/1** (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 del Modello 2).

7.6. DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI

Nella dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione (**Modello 3**), redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il concorrente dichiara:

1) di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.

2) di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, lettere a) e b) del D.M. 37/2008. *Il concorrente indica gli estremi dell'autorizzazione.*

3) *(se del caso)* di essere iscritto all'albo delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/2004.

Il concorrente indica gli estremi dell'iscrizione.

5) di avere svolto servizi analoghi di manutenzione e riparazione di impianti elettrici e speciali, nel triennio 2019/2020/2021, con regolare esecuzione, per una durata complessiva di almeno una annualità;

Il concorrente indica: il committente, la tipologia del servizio e dell'utenza, il periodo, l'importo. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo, il concorrente dovrà indicare la propria quota di esecuzione del servizio e gli altri soggetti componenti.

6) di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2019-2020-2021), un fatturato specifico d'importo complessivo non inferiore ad € 40.000,00, escluso IVA;

7) di avere la disponibilità giuridica di un automezzo dotato di piattaforma aerea, omologato per elevazioni fino ad almeno 10 metri.

La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello 3, deve essere firmata digitalmente ed essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;

- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

7.7. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 3.2. e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere firmato digitalmente e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

7.8. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE dall'ausiliaria firmato digitalmente;

2) la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il **Modello 4**, firmata digitalmente;

3) il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti;

4) dichiarazione integrativa redatta secondo il **Modello 2/1**, firmata digitalmente.

7.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione inserita all'interno del **Modello 1** compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il RTI, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

7.10. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 non è prevista.

7.11. BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere la migliore offerta economica presentata dal concorrente espressa in Euro, con indicazione, **a pena di esclusione**, dei costi della sicurezza nonché dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata secondo il modello allegato alla presente Lettera d'invito-Disciplinare di gara (Modello 5).

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 7.4. In particolare, in caso di RTI non ancora costituiti deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

L'offerta economica non potrà essere limitata, condizionata o parziale, effettuata per posta elettronica o in qualsivoglia forma diversa da quella prevista dal presente disciplinare. Inoltre non sono ammesse offerte plurime, alternative e con riserve così come non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta. Tutti gli elementi migliorativi offerti devono essere compresi nel prezzo offerto.

L'offerta economica si intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, a esclusione dell'IVA ai sensi di legge.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto per motivi di interesse pubblico, o di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8.1. SVINCOLO DELL'OFFERTA

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, le Ditte concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata avanzando apposita comunicazione formale alla Stazione appaltante.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La gara si svolgerà in seduta pubblica secondo il calendario indicato nella RDO caricata in MEPA.

9.1. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel giorno e ora stabiliti per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, si procederà a:

1. verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa inserita nella busta telematica "A" e la conformità dei relativi contenuti a quanto richiesto nella presente lettera di invito –disciplinare di gara e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

2. per i concorrenti per i quali il soggetto deputato all'espletamento della gara abbia riscontrato mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di Gara Unico Europeo", a richiedere, ai sensi dell'art. 83 - comma 9 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere e precisando che qualora il termine assegnato decorra inutilmente il concorrente sarà escluso dalla gara (vedasi precedente paragrafo 5. (art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

3. sospendere la seduta in attesa delle eventuali, richieste regolarizzazioni, fissando la data della seduta successiva e disponendo di dare comunicazione della stessa a tutti i concorrenti mediante comunicazione almeno un giorno prima della data fissata;

4 escludere, nella seduta successiva, i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste regolarizzazioni o che, comunque, pur avendo adempiuto, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

9.2. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa:

- si procederà all'apertura, per i concorrenti ammessi, della busta telematica "B - Offerta Economica", alla lettura dei "Ribassi percentuali sul prezzo posto a base di gara" offerti e quindi alla relativa valutazione;

- all'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, procederà alla redazione della graduatoria e, quindi, alla determinazione dell'offerta col minor prezzo, salva la presenza di offerte "anormalmente basse" (vedasi successivo punto 9.3.);

- alla proposta di aggiudicazione del servizio condizionata nell'efficacia all'esito positivo della verifica – che sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento incaricato – della congruità dell'offerta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 – lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti dimostrino lo stesso ribasso, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha esposto un costo unitario della manodopera maggiore.

L'apertura delle offerte potrà, comunque, essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo – previa comunicazione ai concorrenti – tramite Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Boschi Sant'Anna.

In ogni caso l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo circa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale che di capacità tecnico – professionale dichiarati in sede di gara.

9.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica, dandone comunicazione ai partecipanti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10. CAUZIONE DEFINITIVA - COPERTURE ASSICURATIVE

A. Cauzione definitiva: La Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art. 103 del Codice a prestare idonea cauzione definitiva, da rendersi sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa) con le modalità dettate dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal successivo contratto.

La garanzia copre gli eventuali inadempimenti contrattuali della Ditta e potrà essere escussa dal Comune nei casi e con le modalità contrattualmente previsti. Potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione appaltante dovesse patire in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 (quindici) giorni. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del Codice.

B. Coperture Assicurative: La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative come previsto nel Capitolato tecnico prestazionale.

11. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario per le percentuali previste dal Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e conterrà le clausole di cui al capitolato tecnico-prestazionale, nonché gli ulteriori elementi oggetto di offerta.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione della prestazione anche in pendenza della formale stipula del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa, trova applicazione l'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso che, per il verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione o alla stipula del contratto, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

Si richiama la vigenza del D.P.R. 62/2013, art. 2, che prevede l'applicazione, per quanto compatibile, del codice di comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boschi Sant'Anna, approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 3 del 30.01.2014, rilevabile sul sito internet del Comune di Boschi Sant'Anna.

15. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Veneto.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La stazione appaltante informa che tratterà i dati personali forniti dai concorrenti in conformità a quanto previsto in tema dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal codice in materia di protezione dei dati personale (DPR n. 196/2003) esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento della procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto d'appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti.

I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonchè ad altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore.

Il Comune di Boschi Sant'Anna richiede ai partecipanti di essere conformi a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (DPR n. 193/2003) e in particolare che gli stessi abbiano messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonchè della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Con la partecipazione al presente bando, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la nomina a Responsabile al trattamento dei dati personali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Titolare del trattamento è il Comune di Boschi Sant'Anna, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Boschi Sant'Anna, Via Piazza Sant'Anna, 31.

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
-geom. Magri Luca-